

LEGGE REGIONALE N. 71 DEL 09-05-1990 REGIONE ABRUZZO

TeatrB>o Regionale Abruzzese.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 17
del 20 giugno 1990

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 11 del 1992](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 11 del 1992](#)
[Art. 1](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 45 del 1992](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 45 del 1992](#)
[Art. 1](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 70 del 1994](#)
[Art. 2](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 16 del 1995](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 16 del 1995](#)
[Art. 1](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995](#)
[Art. 1](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995](#)
[Art. 2](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995](#)
[Art. 3](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995](#)
[Art. 4](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995](#)
[Art. 5](#)

LEGGE ABROGATA da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995](#)
[Art. 6](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995](#)
[Art. 6](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)
[Art. 1](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)
[Art. 1](#)

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)
[Art. 2](#)
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)
[Art. 2](#)
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)
[Art. 2](#)
TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)
[Art. 3](#)
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)
[Art. 4](#)
TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)
[Art. 5](#)
TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)
[Art. 9](#)
LEGGE ABROGATA da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)
[Art. 10](#)
TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995](#)
[Art. 1](#)
TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)
[Art. 2](#)
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)
[Art. 4](#)
TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995](#)
[Art. 2](#)
TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)
[Art. 3](#)
TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995](#)
[Art. 6](#)
LEGGE ABROGATA da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)
[Art. 10](#)
LEGGE ABROGATA da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)
[Art. 10](#)
LEGGE ABROGATA da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)
[Art. 10](#)
TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 11 del 1992](#)
[Art. 1](#)
TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995](#)
[Art. 3](#)
LEGGE ABROGATA da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)
[Art. 10](#)
TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995](#)
[Art. 4](#)
LEGGE ABROGATA da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art. 10](#)
LEGGE ABROGATA da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art. 10](#)
LEGGE ABROGATA da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art. 10](#)
LEGGE ABROGATA da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995 Art. 6](#)
TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995 Art. 5](#)
TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art. 5](#)
LEGGE ABROGATA da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art. 10](#)
LEGGE ABROGATA da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995 Art. 6](#)
LEGGE ABROGATA da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art. 10](#)

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art.](#)

[1](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art.](#)

[2](#)

La Regione, ai sensi dell' art. 49, del DPR 616/ 77, favorisce la diffusione della cultura teatrale, quale importanza veicolo di crescita e di promozione della società civile abruzzese e quale componente dello sviluppo economico regionale, attraverso il sostegno

delle attività di produzione, distribuzione, esercizio e promozione teatrali, favorendo lo sviluppo nelle diverse forme creative e strutturali e nel rispetto della libertà di creazione e di circolazione, sancite dalle norme dello Stato.

ARTICOLO 2

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995 Art.](#)

1

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art.](#)

2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art.](#)

4

Per la realizzazione dei fini di cui al precedente articolo 1 la Regione, ai sensi e per gli effetti della LR n. 84/ 1988, promuove la nascita del Teatro Regionale << G. D' Annunzio >>.

Il Teatro Regionale << G. D' Annunzio >> comprende nel proprio seno, con gestioni autonome a tutti gli effetti e attraverso appositi distinti organi statutari:

a) il Teatro Stabile Abruzzese(TSA) quale erede e prosecutore dell' attività dell' Ente morale Teatro Stabile de L' Aquila, ai sensi e per gli effetti della LR n. 84/ 1988, per le attività di produzione e secondo i compiti ad esso affidati dal Ministero del Turismo e Spettacolo per gli enti stabiliti di produzione ad iniziativa pubblica;

b) l' Associazione Teatrale Abruzzese Molisana (ATAM) per le attività statutarie proprie e per quelle ad esse affidate dal Consiglio di Amministrazione del Teatro Regionale << G° D' Annunzio >>, con esclusione di quelle attualmente svolte dalla società del Teatro e della Musica << L. Barbara >>;

c) la Società del Teatro e della Musica << L. Barbara >> per le attività statutarie proprie e per quelle ad essa affidate dal Consiglio di Amministrazione del Teatro Regionale << G. D' Annunzio >> ,

con esclusione Teatrale Abruzzese
Molisana(ATAM);

d) l' Associazione Teatro d' Abruzzo con sede a Chieti, presso il Teatro Marrucino, per le attività di formazione e specializzazione delle arti teatrali. Fanno parte di tale Associazione i Teatro ed Enti di manifestazioni già esistenti a: Chieti, L' Aquila, Pescara, Teramo, Atri, Lanciano, Ortona, Sulmona, Tagliacozzo, Vasto.

Possono farvi parte altre Istituzioni dietro riconoscimento del Teatro Regionale D' Annunzio.

Lo Statuto di tale Associazione viene approvato dal TR D' Annunzio.

Il Teatro Regionale << G. D' Annunzio >> promuove, altresì, la istituzione di un centro di Teatro per l' Infanzia e la Gioventù e di Teatri Universitari presso le sedi delle università abruzzesi.

Possono, inoltre, aderire al teatro Regionale << G. D' Annunzio >>, altre istituzioni operanti nel settore e non aventi scopi di lucro, purchè in possesso dei requisiti fissati dallo Statuto.

ARTICOLO 3

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995 Art. 2](#)

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art. 3](#)

Lo Statuto del Teatro Regionale << G° D' Annunzio >>, con sede a L' Aquila, regolerà la composizione del proprio Consiglio di Amministrazione.

Lo Statuto del Teatro Stabile Abruzzese regolerà la composizione del proprio Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della normativa statale in materia.

Del Consiglio di Amministrazione del Teatro Regionale << G. D' Annunzio >> fanno comunque parte i Presidenti degli Enti e Associazioni

indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 2.

ARTICOLO 4

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995 Art.](#)

[6](#)

LEGGE ABROGATA da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art.](#)

[10](#)

Il Teatro Regionale << G. D' Annunzio >>, il Teatro Stabile Abruzzese(TSAm l' Associazione Teatrale Abruzzese Molisana (ATAM), la Società del Teatro e della Musica << L. Barbara >> e l' Associazione Teatro d' Abruzzo hanno titolo al riconoscimento di Enti Morali, secondo le procedure previste dall' art° 14 del DPR 616/ 1977.

La Società del Teatro e della Musica << L° Barbara >> non potrà usufruire, per le attività di prosa, di finanziamenti regionali al di là di quelli previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 5

Riferimenti Normativi PASSIVI

LEGGE ABROGATA da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art. 10](#)

La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, approva gli Statuti del Teatro Regionale << G° D' Annunzio >> e del Teatro Stabile Abruzzese dicui al precedente articolo 3, d' intesa con la competente Commissione Consiliare.

ARTICOLO 6

Riferimenti Normativi PASSIVI

LEGGE ABROGATA da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art. 10](#)

Le entrate dei soggetti di cui all' art. 2, da destinare sia a sostegno dell' attività di produzione che a sostegno di quelle di distribuzione, sono determinate da proventi derivanti dalle attività , da contributi statali, regionali e degli Enti partecipanti, da sponsorizzazioni e da altri cespiti ritenuti compatibili con l' attività svolta e con gli scopi istituzionali.

Sia le attività di produzione che quelle di distribuzione debbono essere realizzate in condizioni di pareggio di bilancio.

ARTICOLO 7

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 11 del 1992 Art.](#)[1](#)

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995 Art.](#)[3](#)**LEGGE ABROGATA** da[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art.](#)[10](#)

Allo scopo di consentire la realizzazione dei fini di cui ai precedenti articoli, la Regione ripartisce contributi annui con vincoli di destinazione, nelle seguenti misure percentuali

dello stanziamento previsto nell' anno di riferimento:

a) 10% in favore del Teatro Regionale << G°

D' Annunzio >>, per la realizzazione delle attività direttamente gestite;

b) 45% in favore del Teatro Stabile Abruzzese per le attività di propria competenza statutaria;

c) 25% in favore dell' Associazione Teatrale Abruzzese Molisana per le attività di propria competenza statutaria;

d) 10% in favore della Società del Teatro e della Musica << L. Barbara >> per le attività di propria competenza statutaria;

e) 10% a favore delle attività di cui all' art. 14 della presente legge e a favore delle attività di formazione e specializzazione delle arti teatrali.

Tali contributi non sono cumulabili con altri benefici regionali, se non esplicitamente previsti da apposite leggi.

ARTICOLO 8**Riferimenti Normativi PASSIVI**

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995 Art.](#)[4](#)**LEGGE ABROGATA** da[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art.](#)[10](#)

Il Teatro Regionale << G. D' Annunzio >>, tramite i propri organi e gli Enti o Associazioni di cui all' art. 2, B9, b), c), d), provvederà ai seguenti compiti:

- a) approvazione dei programmi di tutte le attività previste dallo Statuto e coordinamento di tutti i progetti esecutivi di tali programmi;
- b) elaborazione, d' intesa con i competenti organi regionali, dei progetti di diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo, da realizzare in collaborazione con gli Enti locali partecipanti, le strutture scolastiche e gli organismi teatrali operanti nella Regione;
- c) promozione di corsi di formazione e specializzazione riferiti alla attività teatrale dello spettacolo dal vivo;
- d) coordinamento dell' attività degli Enti e delle organizzazioni competenti, nella realizzazione di strutture idonee allo svolgimento delle attività dello spettacolo;
- e) promozione della produzione teatrale regionale in ambito nazionale ed internazionale.

ARTICOLO 9

Riferimenti Normativi PASSIVI

LEGGE ABROGATA da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art. 10](#)

L' Ente Teatro Stabile Abruzzese (TSA) con sede a L' Aquila assolve ai seguenti compiti:

- a) svolgere attività di produzione teatrale;
- b) realizzare, sul piano produttivi, i progetti individuati dal teatro Regionale << G. D' Annunzio >> come idonei alla migliore siddusione della cultura teatrale, da realizzare con gli Enti locali associati al teatro regionale e le strutture scolastiche e universitarie;
- c) impegnare, compatibilmente con le proprie esigenze produttive, il personale artistico e tecnico nei corsi di formazione organizzati nell' intero ambito regionale;
- d) valorizzazione il repertorio drammaturgico regionale;

- e) valorizzare le professionalità artistiche e tecniche, reperibili nell' ambito regionale;
- f) assolvere a tutte le funzioni previste dalla normativa ministeriale per gli enti stabili di produzione ed iniziativa pubblica secondo la circolare del Ministero Turismo e Spettacolo n. 12 del 14 marzo 1989 e sue successive modificazioni.

ARTICOLO 10

Riferimenti Normativi PASSIVI

LEGGE ABROGATA da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art. 10](#)

L' Associazione Teatrale Abruzzese Molisana (ATAM) e la Società del Teatro e della Musica << L. Barbara >> assolvono ai seguenti compiti:

- a) organizzare stagioni teatrali, rassegne e festivals nei centri in cui esiste la possibilità di utilizzare spazi idonei;
- b) organizzare manifestazioni di altre forme di spettacolo dal vivo, secondo i progetti elaborati dal Teatro Regionale << G. D' Annunzio >> e consentiti dalle relative norme ministeriali;
- c) assolvere ai compiti distributivi previsti dalle norme per i teatri regionali;
- d) svolgere, sul piano operativo, funzioni di consulenza per la costruzione e la ristrutturazione di strutture idonee allo svolgimento delle attività dello spettacolo dal vivo.

ARTICOLO 11

Riferimenti Normativi PASSIVI

LEGGE ABROGATA da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995 Art. 6](#)

Il Consiglio di Amministrazione del Teatro Regionale << G. D' Annunzio >>, stabilisce criteri e modalità per l' attivazione di corsi di formazione e specializzazione delle arti teatrali, nonché di quelli della produzione di altre forme di spettacolo dal vivo.

ARTICOLO 12

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995 Art. 5](#)

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art. 5](#)

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Teatro Regionale << G. D' Annunzio >> comunica alla Giunta Regionale - Settore Promozione Culturale - oltre alle risultanze di bilancio, le decisioni assunte in rapporto ad un coordinato programma di attività almeno della stagione successiva.

Sugli aspetti finanziari di tale programma, la Giunta regionale può formulare proprie osservazioni, da comunicare al teatro regionale << G. D' Annunzio >> entro 30 giorni dalla data di ricezione del programma stesso.

ARTICOLO 13

Riferimenti Normativi PASSIVI

LEGGE ABROGATA da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art.](#)

[10](#)

Al momento dell' entrata in vigore della presente legge, è costituito un Comitato composto dall' Assessore regionale alla Promozione Culturale, dal Presidente della competente Commissione Consiliare, dal Commissario del Teatro Stabile de L' Aquila, dal Presidente dell' Associazione Teatrale Abruzzese Molisana, dal Presidente della Società del Teatro e della Musica << L. Barbara >>, dal Presidente della Associazione Teatri d' Abruzzo, dai Sindaci o loro designati, dei Comuni capoluoghi di Provincia e da quattro esperti designati dalla Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore della Promozione Culturale, d' intesa con la competente Commissione Consiliare.

All' insediamento di detto Comitato provvede il Presidente della Giunta Regionale, mentre, al coordinamento dello stesso, provvede l' Assessore Regionale alla Promozione Culturale.

Le riunioni del Comitato, i seconda convocazione, sono valide con la presenza di almeno 5 dei membri assegnati.

Entro 30 giorni dal suo insediamento, il Comitato provvede ad elaborare gli Statuti del Teatro Regionale << G. D' Annunzio >> e del Teatro Stabile Abruzzese, con la maggioranza assoluta dei componenti dello stesso.

ARTICOLO 14

Riferimenti Normativi PASSIVI**LEGGE ABROGATA** da[Legge Regionale ABRUZZO Numero 55 del 1995 Art.](#)[6](#)

La Giunta Regionale riconosce la validità dell' opera svolta, per il perseguimento dei fini di cui al precedente art. 1, dalle formazioni teatrali operanti nella Regione con carattere di professionalità e ne sostiene, pertanto, l' attività anche sul piano finanziario.

Tali formazioni, debbono avere i seguenti requisiti:

a) stabile struttura tecnico - organizzativa da almeno tre anni;

b) direzione artistica di provata capacità professionale;

c) svolgimento di attività , per almeno sei mesi, durante ogni anno solare;

d) dimostrazione di rispetto di tutte le norme vigenti in materia di strutturazione e organizzazione e di quelle fiscali;

e) riconoscimento ministeriale.

Agli adempimenti previsti dal presente articolo e dal precedente art. 7, provvede la Giunta Regionale, tramite il Settore Promozione Culturale.

ARTICOLO 15***Riferimenti Normativi PASSIVI*****LEGGE ABROGATA** da[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art.](#)[10](#)

(Norma finanziaria)

Sll' onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per l' anno 1990 in lire 1.200.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

Sll' onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per l' anno 1990

in lire 1.200.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

- Cap. 324000 denominato << Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale >>

in diminuzione Lire 1.200.000.000

OMISSIS

la partita n. 1 dell' elenco n. 4, è corrispondentemente ridotta.

Per gli anni successivi al 1990, le relative leggi di bilancio determinano goi oneri occorrenti per i rispettivi anni.

Ai membri del Comitato di cui al precedente art. 13, sono corrisposti, se e in quanto dovuti, i compensi previsti dalla LR 2 febbraio 1988, n. 15.

la Regione, allo scopo di assicurare la necessaria correntezza alla gestione finanziaria del Teatro Regionale << G. D' Annunzio >> e delle strutture che ne realizzano i fini sul piano produttivo e su quello distributivo, autorizza la richiesta di anticipazione sui contributi assegnati agli istituti di credito autorizzati, alle condizioni previste per i contributi ministeriali.

A decorrere dell' anno 1991 l' ATAM resta escluso dalle provvidenze previste dalla LR 20 settembre 1988, n. 84.

Sll' onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per l' anno 1990 in lire 1.200.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

OMISSIS

- Cap. 062434 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 06, Tit. II, Ctg. IV, Sez. 06) - denominato << Interventi per l' Istituzione del Teatro Regionale Abruzzese >>

in aumento Lire 1.200.000.000

la partita n. 1 dell' elenco n. 4, è corrispondentemente ridotta.

Per gli anni successivi al 1990, le relative leggi di bilancio determinano goi oneri occorrenti per i rispettivi anni.

Ai membri del Comitato di cui al precedente art. 13, sono corrisposti, se e in quanto dovuti, i compensi previsti dalla LR 2 febbraio 1988, n. 15.

la Regione, allo scopo di assicurare la necessaria correntezza alla gestione finanziaria del Teatro Regionale << G. D' Annunzio >> e delle strutture che ne realizzano i fini sul piano produttivo e su quello distributivo, autorizza la richiesta di anticipazione sui contributi assegnati agli istituti di credito autorizzati, alle condizioni previste per i contributi ministeriali.

A decorrere dell' anno 1991 l' ATAM resta escluso dalle provvidenze previste dalla LR

20 settembre 1988, n. 84.

la partita n. 1 dell' elenco n. 4, è corrispondentemente ridotta.

Per gli anni successivi al 1990, le relative leggi di bilancio determinano goi oneri occorrenti per i rispettivi anni.

Ai membri del Comitato di cui al precedente art. 13, sono corrisposti, se e in quanto dovuti, i compensi previsti dalla LR 2 febbraio 1988, n. 15.

la Regione, allo scopo di assicurare la necessaria correntezza alla gestione finanziaria del Teatro Regionale << G. D' Annunzio >> e delle strutture che ne realizzano i fini sul piano produttivo e su quello distributivo, autorizza la richiesta di anticipazione sui contributi assegnati agli istituti di credito autorizzati, alle condizioni previste per i contributi ministeriali.

A decorrere dell' anno 1991 l' ATAM resta escluso dalle provvidenze previste dalla LR 20 settembre 1988, n. 84.

ARTICOLO 16

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.